



DETERMINAZIONE N. 207 /2018

Oggetto

Approvazione delle procedure per il rilascio di Identità SPID di livello 2 da identità pregresse rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai propri dipendenti ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera e) del DPCM 24 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO l'art.64, commi 2bis e 2-ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. a norma dei quali "*Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e



imprese (SPID);

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.*” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

TENUTO CONTO che, con determina AgID n. 44/2015, sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all’art 1’ Art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

TENUTO CONTO inoltre che, con successiva determina AgID n.189/2016, è stata emanata una nuova versione dei citati regolamenti SPID per le modifiche apportate agli stessi;

VISTO l’articolo 7 comma 2 lettera e) del DPCM 24 ottobre 2014 recante “Rilascio delle identità digitali” e le relative previsioni;

VISTA la Determinazione AgID n. 27/2018 il verbale del 17^{mo} Comitato Guida SPID del 11 gennaio 2018 con la quale è stata approvata “*Procedura per la richiesta di rilascio di Identità SPID da Identità pregressa*”;

VISTA l’istanza del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita agli atti con prot. Reg. Gen. AgID n. 10565 del 1 giugno 2018, con cui si richiede l’autorizzazione al riuso delle identità pregresse dei dipendenti in applicazione della procedura 2 emanata con determinazione AgID n. 27/2018;

CONSIDERATA la Determina AgID n. 432/2016 che istituisce il “Servizio Accreditamento”;

CONSIDERATA la determina AgID n. 27/2018 di Approvazione delle procedure di acquisizione di Identità pregresse nel Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) ai sensi del “*Regolamento recante le procedure per consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID*” con cui il Servizio Accreditamento è stato incaricato “*dell’individuazione dei particolari ambiti per i quali l’Agenzia può preventivamente autorizzare l’applicazione delle procedure, proponendo apposita determina al Direttore Generale*”;

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio Accreditamento;

DETERMINA

- Di approvare l’utilizzo delle identità pregresse, denominate *account personali*, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai propri dipendenti al fine



del rilascio di Identità SPID di livello 2 per mezzo della “Procedura per la richiesta di rilascio di Identità SPID da Identità pregressa” emanata con Determinazione AgID n. 27/2018;

- Di autorizzare i gestori di identità digitale ad applicare la procedura di cui al punto precedente previo accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- Di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di informare tempestivamente questa Agenzia in merito ai gestori di identità che hanno preso accordi con il Ministero e di informare con cadenza mensile l’Agenzia in merito al numero dei soggetti che hanno fruito della procedura ottenendo l’identità digitale SPID;
- Di richiedere ai gestori di identità digitale di informare tempestivamente questa Agenzia in merito all’avvenuto accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e di informare con cadenza mensile l’Agenzia in merito al numero dei soggetti che hanno fruito della procedura ottenendo l’identità digitale SPID;
- Di richiedere ai gestori di identità digitale di inviare all’Agenzia quanto previsto ai punti 10 e 13 del capitolo 3 del regolamento “*Recante le procedure per consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale ai sensi del DPCM 24 ottobre 2014*”, per quanto difforme da quanto già depositato agli atti dell’Agenzia, attendendo, in tal caso, il *nulla osta* per operare;
- I gestori di identità digitale devono effettuare le verifiche afferenti la validità di documento di riconoscimento, codice fiscale e tessera sanitaria previsti per il rilascio delle identità digitali SPID, effettuabili tramite i sistemi convenzionati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DPCM 24 ottobre 2014.

Roma, 14 giugno 2018

Antonio Samaritani